



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

*Provincia di Matera –*

*Tel. 0835593811*

*Fax 0835593852*



*città di Francesco Lomonaco*

**DETERMINAZIONE N° 818 del 07/09/2020**

N° 11929 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1399 Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD. Nr. d'ordine 44 del 03/09/2020

Ufficio PERSONALE Nr. d'ordine 22 del 03/09/2020

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione somme per ferie non godute al dipendente D.A. a seguito di pensionamento.

*Si riscontra la regolarità contabile*

UFFICIO RAGIONERIA

*Fiscale ed amministrativa*

BILANCIO \_\_\_\_\_ 2020 \_\_\_\_\_

*Art. 151-comma 4 – 184 – comma 4 - D. Lgs. 267/2000*

Interv. n. \_\_\_\_\_ Cap./art. \_\_\_\_\_

Impegno n.. 1734/1739 Euro \_\_\_\_\_

**Data 07/09/2020**

**Il Responsabile del Servizio finanziario**

**f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)**

**IL RESP. P. O. AREA ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROD.**

## **PREMESSO:**

**che** il Sig. D.A. ex dipendente del Comune di Montalbano Jonico è stato collocato in pensione con decorrenza dal 20.11.2019 (ultimo giorno lavorativo il 19.11.2019);

**che** nel 2019, ultimo anno di servizio, il dipendente D.A., durante il periodo di godimento delle ferie maturate, ha interrotto le stesse per motivi di salute giusta certificazione medica agli atti dell'ufficio personale;

**che** con nota del 20/01/2020, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 804, il dipendente D.A., quale ex dipendente in quiescenza, richiedeva il pagamento delle ferie non godute;

## **Visto:**

- il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 all'articolo 28, comma 9 dispone che: *“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”*;
- il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio *“sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”, ma immediatamente dopo aggiunge che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente “nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*. Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello previsto dall'articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla “razionalizzazione” - attraverso la riduzione - “delle spese per acquisti di beni e servizi”, nonché a “garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”, anche attraverso misure volte ad assicurare “la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità

dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”. La disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea”.

Pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”.

Conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l'impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. **Il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l'operatività del divieto;**

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna nella Sentenza 8 marzo 2019 n.211 si richiama alla giurisprudenza del giudice del lavoro che “è costante nell'affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruiti, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861);

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate e non godute;

**VERIFICATO** che il dipendente D.A. nell'ultimo anno di servizio non ha potuto usufruire, per motivi di salute, di 29 giorni di ferie maturate;

**ACCERTATO** che, sulla base dei conteggi predisposti dall'Ufficio Personale, al dipendente sono riconosciuti euro **2.645,29** a titolo di compenso sostitutivo per n. 29 giorni di ferie maturate e non fruiti per malattia (= **evento indipendenti dalla volontà del lavoratore**);

**RITENUTO** procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**DATO ATTO** della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

**VISTI:**

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022;
  - l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il CCNL del 21.05.2018, ed in particolare l'art.28, c.11;
  - l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8;
- Gli Artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Entrate Personale Att. Prod., nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1) Di dare atto che al dipendente D.A., sono riconosciuti nr. 29 giorni di ferie maturate e non godute per un compenso quantificato in €. **2.645,29** come da dettaglio di seguito riportato:

| <b>Prospetto calcolo ferie non godute</b>                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TABELLARE COMPRENSIVO DI Progressione economica                   | €2.310,31                                                     |
| RIA                                                               | €. 43,16                                                      |
| Elemento perequativo                                              | €. 2,00                                                       |
| Vacanza contrattuale                                              | €. 16,17                                                      |
| Totale retribuzione                                               | €. 2.371,64                                                   |
| <b>Giorni di ferie spettanti e non fruiti al 19/11/2019 n. 29</b> | Retribuzione giornaliera<br>=<br>Retribuzione mensile/26*n.gg |
| <b>Importo spettante per ferie non godute</b>                     | <b>€. 2.645,29</b>                                            |

2) Di assumere impegno di spesa per complessivi €. 3.499,72 necessari per la liquidazione delle ferie ed il pagamento degli oneri diretti riflessi ed Irap, come di seguito specificato:

- € 2.645,29 in favore dell'ex dipendente D.A. per ferie non godute anno 2019 da imputare sul cap. 56.5 del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020 RR.PP. 2019 IMP. 1739 e cap 272.1 imp. 1734/2019;
  - € 629,58 per oneri riflessi a carico dell'Ente da imputare sul cap. 272.1 del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020 RR.PP. 2019 IMP. 1734/2019;
  - € 224,85 per Irap per il personale dipendente da imputare sul cap. 140 del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020 RR.PP. imp. 962/2019;
- 3) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Personale e Ragioneria per i provvedimenti di competenza.
  - 4) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP. P. O. AREA  
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA' PRODUTTIVE  
f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)



**CITTÀ DI MONTALBANO JONICO**  
Provincia di Matera



Città

di Francesco  
Lomonaco

**CRON. N. 1399 / 2020**

**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07/09/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 07/09/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
f.to (Maurizio BARLETTA)